



Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)

del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

¹ L'allegato 2.2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sull'efficienza energetica è sostituito dalla versione qui annessa.

² Gli allegati 1.18 e 2.14 OEEne sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2027.

² La modifica dell'allegato 2.2 entra in vigore il 14 dicembre 2028.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

¹ RS 730.02

Allegato 1.18

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale*N. 1.2, nota a piè di pagina*

- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/1103².

N. 2.2

- 2.2 Gli apparecchi elettrici per il riscaldamento d'ambiente locale di cui al numero 1, ad eccezione dei termoventilatori, degli asciugasalviette e dei riscaldamenti per i banchi delle chiese, possono essere commercializzati e ceduti se la loro efficienza energetica stagionale conformemente all'allegato III del regolamento (UE) 2024/1103 non è inferiore al 49,5 per cento.

² Regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione, del 18 aprile 2024, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, GU L 1103 del 19.04.2024; modificato da ultimo del regolamento (UE) xxxx/xxxx, GU L xxxx/xxxx del GG.MM.AAAA.

Allegato 2.2

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di alimentatori esterni, caricabatterie senza fili, tappetini di ricarica senza fili, nonché caricabatterie per batterie portatili di uso generale e cavi USB Type-C

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il presente allegato si applica agli alimentatori esterni, ai caricabatterie senza fili, ai tappetini di ricarica senza fili, ai caricabatterie per batterie portatili di uso generale e ai cavi USB Type-C di cui all'articolo 1 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2025/2052³.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2025/2052.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (UE) 2025/2052.

2 Esigenze per la commercializzazione e la cessione

Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e agli allegati II e III del regolamento (UE) 2025/2052.

3 Procedura di valutazione della conformità

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche degli apparecchi rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi degli allegati II e IV del regolamento (UE) 2025/2052; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa gli apparecchi di cui al numero 1 conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato V numeri 2 e 3 del regolamento (UE) 2025/2052.

³ Regolamento (UE) 2025/2052 della Commissione, del 13 ottobre 2025, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni, dei caricabatterie senza fili, dei tappetini di ricarica senza fili, dei caricabatterie per batterie portatili di uso generale e dei cavi USB Type-C in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione, versione secondo GU L 2025/2052 del 24.11.2025

4 Indicazione del consumo di energia

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato II numero 5 del regolamento (UE) 2025/2052.

5 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 che non soddisfano le esigenze valide dal 14 dicembre 2028 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2029.

Allegato 2.14

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1)

Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di piani cottura, forni aperti per gratinare o mantenere calde le vivande con forte calore superiore (salamandre) e friggitrici professionali con raccordo alla rete

N. 1.2

1.2 Sono esclusi:

- a. le piastre grill;
- b. i piani cottura il cui utilizzo nelle costruzioni di protezione svizzere è autorizzato dall'Ufficio federale della protezione della popolazione;
- c. le salamandre chiuse su tre lati con griglia amovibile;
- d. le friggitrici da banco.

N. 2.3

2.3 Dal 1° gennaio 2028 le friggitrici professionali con raccordo alla rete di cui al numero 1.1 lettera c possono essere ancora commercializzate e cedute se:

- a. la loro vasca ha un isolamento termico il cui valore R minimo, a 170 gradi Celsius, è pari a 0,12 metri quadrati kelvin per watt; eventuali zone fredde per prolungare la durata di vita dell'olio non devono essere isolate;
- b. dopo un massimo di 30 minuti di funzionamento a vuoto, riducono automaticamente la temperatura impostata al di sotto di 130 gradi Celsius o si spengono.

N. 3.1

3.1 Nel quadro della valutazione della conformità le caratteristiche necessarie di cui al numero 2 degli apparecchi da cucina professionali con raccordo alla rete sono valutate in base ai documenti tecnici; i documenti tecnici devono spiegare il funzionamento delle caratteristiche necessarie. Nel caso delle friggitrici, i documenti tecnici devono contenere in particolare:

- a. il valore R dell'isolamento termico della vasca in metri quadrati kelvin per watt a due cifre decimali;
- b. la temperatura in gradi Celsius alla quale si applica il valore R di cui alla lettera a;
- c. lo spessore dello strato di isolamento in millimetri;
- d. la durata o l'intervallo di regolazione in minuti tra l'ultima frittura e la riduzione automatica della temperatura impostata o lo spegnimento;

- e. la temperatura impostata ridotta o il relativo intervallo di regolazione in gradi Celsius.

N. 4

4. Disposizione transitoria

Le friggitrici professionali con raccordo alla rete che non soddisfano le esigenze valide dal 1° gennaio 2028 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al 31 dicembre 2028.